

Il ruolo della deterrenza della sanzione

**Cesare Beccaria
1738-1794**

Cesare Beccaria nella sua opera più famosa, “**Dei delitti e delle pene**” (1764), non soltanto fissò una serie di principi che costituiranno la base dei moderni sistemi giuridici, ma sviluppò importanti riflessioni intorno al **tema delle sanzioni con riguardo alle finalità, misura ed efficacia.**

Secondo il filosofo e giurista milanese, la sanzione deve perseguire l’obiettivo di “**impedire al reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e dal rimuovere gli altri dal farne uguali**”; deve, pertanto, essere tale da fare “**una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini**” sia nella sua determinazione che nella sua applicazione.



Severitas amittit assiduitate auctoritatem.
Senec.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE NOVISSIMA

IN QUATTRO TOMI RIDOTTA

Di nuovo corretta ed accresciuta


COI COMMENTI

DEL VOLTAIRE,

CONFUTAZIONI,

*Ed altri Opuscoli interessanti di vari Autori
sopra la medesima materia.*

TOMO PRIMO.



BASSANO, MDCCXCVII.

A SPESE REMONDINI DI VENEZIA.

Con Licenza de' Superiori.

Dei delitti e delle pene conosce un rapido successo in tutta Europa, e nel giro di pochi anni viene tradotto in francese, inglese, spagnolo, tedesco e russo. In Italia però si scontra con la cultura ecclesiastica che lo mette all'Indice nel 1766.

A CHI LEGGE:

le nostre leggi sono il risultato delle regole imposte dai romani, mischiate con i riti dei Longobardi e le tradizioni che si sono accumulate in tanti secoli di storia ed i nostri governanti le mettono in pratica come fossero leggi provenienti da Dio; ora io mi provo a fare una critica di questo procedimento, così come ho imparato a fare sotto i miei illuminati sovrani. La società è retta da tre tipi di principi: **quelli divini, quelli naturali e quelli politici; essi sono tutti indipendenti tra di loro e io cercherò di vedere gli errori dei **principi politici**, frutto degli interessi dei vari stati. Chi vuole può obiettare apertamente alle mie critiche e cercheremo di giungere insieme alla verità.**

INTRODUZIONE:

Le leggi sono spesso nate per il bene di pochi e la sofferenza di molti e pochi hanno avuto la fortuna di leggerle alla luce della ragione e modificarle per il bene della maggioranza. I giudici che hanno fatto rispettare queste leggi sono caduti spesso in atrocità, denunciate per primo dal grande Montesquieu di cui io indegnamente cerco di seguire l'esempio nella speranza che i seguaci della ragione sappiano distinguere i miei passi dai suoi.

ORIGINE DELLE PENE:

le leggi sono nate quando gli uomini formarono le prime società e, stanchi di vivere sempre in guerra e nell'incertezza, cercarono di garantirsi una pace duratura rinunciando ciascuno a un po' della propria libertà per amore della stabilità; ma poiché ci sono sempre uomini che vogliono più di ciò che spetta loro, alcuni cominciarono ad usurpare la parte degli altri ed allora si ebbe il bisogno di prevenire questo fatto imponendo delle punizioni ai trasgressori delle regole allo scopo di difendere il bene universale.

DIRITTO DI PUNIRE:

ogni pena deve derivare da una assoluta necessità di difendere il bene generale e il sovrano ha il diritto-dovere di punire chi minaccia la libertà altrui; ma agli altri sudditi deve mantenere la libertà e ogni punizione che non derivi dalla necessità è ingiusta e presto o tardi il popolo si ribellerà in nome della ragione che fa conoscere l'ingiustizia di leggi non destinate al bene della moltitudine.

CONSEGUENZE:

- 1. Le pene debbono essere fissate dai legislatori che rappresentano l'intera società riunita da un contratto sociale; e nessun magistrato per eccesso di zelo più dare punizioni che vadano oltre la misura decretata dalla legge.**
- 2. Il sovrano che rappresenta la società non può giudicare chi ha violato le leggi ,perché la società si dividerebbe tra chi è con il sovrano e chi nega la verità del sovrano (accusato), vi deve perciò essere un terzo, il magistrato, che vaglia i fatti e giudica chi ha ragione**
- 3. Le pene non debbono essere severe e crudeli perché renderebbero i sudditi una greggia di schiavi pavidì e ciò sarebbe un venir meno alla giustizia e al contratto sociale.**

PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE:

i delitti possono essere di diversa gravità e possono essere distinti dal più grave (quelli che offendono il bene pubblico) al meno grave (quelli che colpiscono i privati) e dentro questi due confini debbono rientrare tutti i crimini: il giudice non dovrà dare la pena relativa al crimine più grave a colui che ha commesso delitti più leggero, perché l'uomo poi non eviterà di commettere i reati più gravi se il prezzo da pagare è lo stesso dei meno gravi.

ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE:

La misura delle pene non deve derivare dalle intenzioni di chi le commette, perché da buone intenzioni potrebbe nascere il maggior male per la società come da malizia potrebbe derivare ad essa un gran bene; né si deve misurare la pena in base all'importanza della persona offesa perché allora uno sgarbo verso dio sarebbe punibile più dell'uccisione di un re. Si può sbagliare nel misurare le pene.

DIVISIONE DEI DELITTI:

i delitti si dividono in tre categorie:

- quelli che distruggono immediatamente la società o chi la rappresenta, che sono i più dannosi e si chiamano di lesa maestà;**
- quelli che danneggiano un solo cittadino privato nell'onore, nei beni o nella vita che danneggiano la società ma non la distruggono;**
- quelli che nascono da azioni contrarie a ciò che le leggi impongono per il bene pubblico e questi sono i crimini più diffusi e commessi anche dai giudici che in tal modo cancellano la fiducia nella giustizia del privato cittadino. E' questo il crimine più grave.**

FINE DELLE PENE:

il fine delle pene deve essere quello di convincere il reo a non ricommettere il crimine e dissuadere gli altri da compiere le stesse azioni illecite, perciò le pene non dovranno far soffrire il reo che tanto dalla sofferenza non potrà azzerare il crimine, ma dovranno servire da esempio durevole ed efficace per gli altri uomini.

DELLA TORTURA:

La tortura è una crudeltà: essa costringe a confessare la propria colpevolezza, a confessare il nome dei propri complici o a confessare altri delitti, ma non sempre porta a confessare la verità o il vero colpevole; spesso un innocente sottoposto a tortura confessa di essere colpevole per por fine alla tortura, perciò è più facile che un reo forte e coraggioso si salvi con la tortura e che un innocente debole sia ingiustamente dichiarato reo. Anche far fare il nome dei complici non è a vantaggio della giustizia perché i più forti e criminali resisteranno, i più deboli inventeranno nomi per fuggire al dolore. I romani usarono la tortura solo sugli schiavi che non consideravano persone e stati illuminati d'Europa l'hanno abolita perché in una società dove chi rispetta le leggi sono più di chi le trasgredisce è più facile colpire ingiustamente un innocente che costituisce la maggioranza, piuttosto che un reo.

PRONTEZZA DELLA PENA:

Quanto più la pena sarà vicina, tanto più sarà giusta ed utile. Giusta perché chi è innocente (e uno è innocente finché non sia dichiarato sicuramente colpevole) non deve essere privato della libertà che è la pena maggiore; il carcere ad un semplice accusato sarà necessario solo se c'è pericolo di fuga o di inquinamento di prove. Utile perché la pena deve essere vista come conseguenza della colpa, ma se passa troppo tempo la pena resterà solo un mirabile spettacolo intimidatorio e perderà il vero significato di effetto del crimine commesso.

DELLA PENA DI MORTE:

in base a quale diritto lo Stato può uccidere un uomo? Il diritto di uno Stato nasce dal sacrificio di parte della libertà dei cittadini che per il bene comune hanno fatto un patto con chi ha il compito di governarli; ma nessuno con tale patto ha rinunciato al diritto di vivere e d'altra parte se nessun uomo ha diritto di porre fine alla propria vita, come può attribuire questo stesso diritto allo Stato? Non è quindi la pena di morte un diritto. Lo stato potrebbe uccidere solo per necessità o per utilità, ma la morte non è né utile né necessaria se non per difendere la libertà dello Stato. Non vi è alcuna necessità invece di uccidere un cittadino, perché la sua morte non distoglie gli altri dal commettere reati, perché non è l'intensità della pena a far effetto sull'animo del cittadino quanto piuttosto l'estensione di essa; non è il terribile spettacolo di un uomo che viene ucciso, ma il lungo e stentato esempio di un uomo chiuso in una gabbia, privo di libertà.

DELLA PENA DI MORTE:

Perché una pena sia giusta deve avere quel grado di intensità che basta a rimuovere gli animi dai delitti e la pena di schiavitù perpetua basta per frenare ogni animo scellerato più della pena di morte; infatti molti vedono la morte come la fine delle miserie e invece la schiavitù è vista come l'inizio di una miseria peggiore di quella da cui si vuol fuggire. Inoltre la schiavitù perpetua spaventa più chi la vede che chi la soffre, perché chi la vede la giudica nella sua somma delle pene mentre chi la vive considera momento per momento la sua sofferenza. Quando uno scellerato considera la sua vita con quella comoda e ricca di altri, pensa che con un gesto coraggioso potrebbe cambiare la propria vita e se va male soffrirà un attimo ma se va bene starà meglio per lungo tempo; di fronte al timore di un carcere perpetuo fa un utile paragone di tutto ciò con l'incertezza dell'esito dei suoi delitti con la brevità del tempo di cui ne godrebbe i frutti. Felici quindi quei paesi che hanno leggi che si sono sapute allontanare dalla tradizione ed hanno abolito ciò era sbagliato.

DOLCEZZA DELLE PENE:

uno dei freni più grandi dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la certezza del castigo anche se moderato. I supplizi più crudeli fanno incallire gli animi, mentre perché una pena sia efficace basta che il male che viene dalla sua punizione sia appena maggiore del bene che può venire dal delitto stesso e la certezza che la pena sia infallibile e produca sicuramente la perdita del bene prodotto dal delitto; fa più paura la schiavitù perpetua che la ruota perché il dolore di un attimo seppure forte mette meno paura di un supplizio prolungato nel tempo. La crudeltà delle pene, quindi, non serve a prevenire i delitti .

COME SI PREVENGANO I DELITTI:

è meglio prevenire che punire i delitti ed a questo deve mirare la legge di un buono Stato. Come? Facendo leggi chiare, semplici, difese da tutta la nazione con forza, leggi che favoriscano gli uomini e non le classi, che siano temute e che gli uomini temano esse sole. In un paese libero gli uomini meditano sulle scienze, sugli interessi della nazione e mirano a grandi cose; dove invece non ci sono leggi certe e libere si cade nel vizio, nella mollezza di pochi e nella passiva obbedienza ed infelicità della moltitudine.

EDUCAZIONE:

per prevenire i delitti occorre perfezionare l'educazione per avere sudditi che sappiano distinguere il bene, il vero, il buono e seguirlo non per paura o per ubbidienza ma per sicura convinzione.

CONCLUSIONE:

Beccaria conclude dicendo che la grandezza delle pene deve essere proporzionata alla natura dello Stato: uno Stato uscito da poco dallo stato selvaggio dovrà avere pene che colpiscono gli animi induriti dei propri sudditi, poi man mano che questi si addolciscono anche le pene dovranno essere più dolci e dovranno essere pubbliche, pronte, necessarie, dettate dalle leggi e proporzionate ai delitti.